

COMUNE DI FALCONARA ALBANESE
(Provincia di Cosenza)

Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 5 del 25/05/2015

OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC). Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta TASI per l'anno 2015.

L'anno duemilaquindici, il giorno 25 del mese di Maggio, alle ore 20,00 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari di Falconara Albanese, si è riunito il Consiglio Comunale.

Con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali:

N. ORD	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	CONTI ERCOLE	X	
2	GENOESE ARCANGELO	X	
3	CARBONE ANTONIO	X	
4	DE VIRGILIIS MARIANO		X
5	ROCCO DOMENICO	X	
6	PETRUNGARO ROBERTO	X	
7	LENTI MAURIZIO	X	
8	NUDO SANDRO	X	
9	PARISI BENITO	X	
10	PORCO GIUSEPPE		X

ASSEGNATI N. 10

PRESENTI N. 8

IN CARICA N. 10

ASSENTI N. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale,
Presiede il signor Conti Ercole nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario comunale Dott. Fedele Vena.
La seduta è pubblica

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013);

Visto l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine all'IMU, testualmente recitano

«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con congruaggio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. (75)

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.»

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.»;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispone:

«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»;

Visto l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, che, tra le altre cose, stabilisce l'invio dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al d.lgs. n. 360/1998;

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 09/06/2014;

Accertato che in questo Comune è stata istituita la TASI per l'anno 2014 con decorrenza 01/01/2014;

PROPONE

Di fissare per l'anno 2015, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰	Aliquote TASI ‰
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.....	10,60	0,00
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (escluse cat. A/1, A/8 e A/9)	XXXXXX	1,00
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (cat. A/1, A/8 e A/9)	4,00	1,00
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art... del Regolamento Comunale)		1,00
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986	7,60	1,00
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	7,60	1,00
Immobili locati	7,60	1,00
Aree fabbricabili	7,60	1,00

Di precisare:

Che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Che copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998;

Di sottoporre la presente a ratifica consiliare;

Il Sindaco



**Proposta di deliberazione, avente per oggetto : Imposta unica comunale (IUC).
Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta TASI per l'anno 2015.**

PARERI


Ufficio Tecnico :

Visto il provvedimento di nomina del Responsabile dell'U.T.C. esprime

Parere favorevole per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000

Il Responsabile Ufficio tecnico

(Ing. Rosario Sessa)




Falconara Alb.

Ufficio di ragioneria:

Parere sulla regolarità contabile : favorevole per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000

Il Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria

(sig. Giuseppe Zappa)




Falconara Alb.

Ufficio Affari Legali:

Parere sulla regolarità contabile : favorevole per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000

Il Responsabile del servizio

(Avv. Fedele Vena)



Falconara Alb.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA TASI PER L'ANNO 2015.

Il Sindaco illustra la proposta evidenziando la proposta in esame costituisce la conseguenza della precedente. La giustificazione delle modifiche delle aliquote trova infatti corrispondenza nella precedente proposta appena approvata (IMU). E' bene precisare, dichiara il Sindaco, che la manovra delle tariffe IMU e TASI non comporta maggiorazioni di imposta, ovvero aumento dell'imposizione tributaria. Questo è un dato che deve risultare chiaro: nel complesso le aliquote restano invariate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta avente a doggetto: "Comuniocazione "Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta TASI per l'anno 2015;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri di legge

Su 8 (otto) consiglieri presenti e votanti ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare la proposta del Sindaco avente oggetto "Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta TASI per l'anno 2015"

Successivamente,

Il consiglio Comunale

su proposta del Sindaco


Su 8 (otto) consiglieri presenti e votanti ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano

Delibera

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4' del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000

La presente deliberazione viene come di seguito sottoscritto

Il Segretario Comunale
Dott. Vera Fedele



Il Sindaco
(Geom. Ercole Conti)



Prot. n. 1869 del 04 GIU 2015

Albo n. 277 del 04 GIU 2015

Comune di Falconara Albanese
(Provincia di Cosenza)

Si attesta che copia della suestesa
deliberazione è stata affissa all'Albo
pretorio il giorno 04 GIU 2015
e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni
consecutivi. 04 GIU 2015
Falconara A., addì _____

Il Messo Comunale Il Segretario comunale

Comune di Falconara Albanese
(Provincia di Cosenza)

Si dichiara che la presente deliberazione
è divenuta esecutiva, ai sensi del D.
Lgvo 267/2000

θ-poiché dichiarata immediatamente eseguibile;

θ-decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Falconara A., addì _____

Il Segretario comunale

Comune di Falconara Albanese
(Provincia di Cosenza)

Si attesta che copia della suestesa deliberazione
è stata affissa all'Albo pretorio dal 04 GIU 2015
al 04 GIU 2015
Falconara A., addì _____

Il Messo Comunale Il Segretario comunale

Il Responsabile del servizio amministrativo